

REGOLAMENTO PUBBLICITA'
- Comune di Rescaldina -
-(provincia di Milano)-

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 38 del 25.05.07
Entrato in vigore il 10.07.07**

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Nel territorio comunale, in merito al sistema segnaletico, informativo e pubblicitario, si applicano le norme nazionali e sovracomunali integrate dalle norme del presente regolamento e del vigente piano generale degli impianti.
2. E' sottoposto al presente regolamento qualsiasi mezzo pubblicitario, in luogo pubblico o in vista dallo stesso, così come definito nel successivo art. 4
3. Il presente regolamento non si applica alle forme di pubblicità elettorale.

Art. 2. Norme generali

1. La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città tenendo altresì presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di manutenzione degli elementi stessi. A tal fine, gli impianti pubblicitari, per quanto compatibili, sono soggetti alle norme di cui al regolamento edilizio del Comune di Rescaldina.
2. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide e dei velocipedi.
3. Nel territorio comunale vengono allestiti impianti riservati alle affissioni spontanee, localizzati con provvedimento autonomo della Giunta Comunale, la cui manutenzione è curata dal Servizio Pubbliche Affissioni che provvederà al rinnovo degli spazi a scadenze fisse mensili riportate sull'impianto.
4. Fatta salva la possibilità di attivare specifiche convenzioni è altresì ammesso l'allestimento di impianti unitari che rimarranno di proprietà Comunale per l'installazione da parte delle società pubblicitarie di pre-insegne e frecce direzionali pubblicitarie secondo le norme attuative successivamente deliberate dalla Giunta Comunale.
5. Tutti i mezzi pubblicitari, informativi o segnaletici, devono essere dotati di mezzo identificativo come prescritto all'art. 55 del DPR n°495 del 16.12.1992, indicante:
 - Amministrazione rilasciante l'autorizzazione;
 - Il numero di autorizzazione;
 - La data di emissione;
 - La scadenza;
 - I dati identificativi del titolare.
 - La località esatta dell'installazione.
6. Nel caso di nuove installazioni nel territorio comunale di segnaletica stradale o impianti semaforici, gli uffici preposti inviteranno il titolare dell'autorizzazione di cui al successivo art. 6, a rimuovere gli impianti pubblicitari o informativi che la Polizia Locale reputi di disturbo ovvero non risultino a distanza regolamentare dal nuovo impianto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In questo caso l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta, ed il titolare dell'autorizzazione deve chiedere nuova autorizzazione.
7. Nel caso in cui a seguito dell'invito di cui al precedente punto il titolare dell'autorizzazione non provveda nel termine, si procederà ai sensi dell'art. 23, commi 11, 12, 13 e 13bis del d.lgs. 285/92 con successiva rimozione dell'impianto da parte degli uffici comunali e deposito del materiale in luogo adatto a disposizione dell'avente diritto, ponendo i relativi oneri a carico del titolare inadempiente.
8. In tutti i casi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle infrastrutture stradali, gli uffici preposti, previa comunicazione all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, sono autorizzati a rimuovere autonomamente tutti quegli impianti pubblicitari o informativi di disturbo ai lavori per permettere l'effettuazione dei lavori, procedendo al successivo ripristino degli stessi. Nel caso in cui dai lavori derivi l'incompatibilità con le prescrizioni contenute nel presente regolamento dell'impianto pubblicitario, si applicano le norme di cui ai precedenti commi 6 e 7.
9. La collocazione di mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ed al canone di occupazione spazio pubblico salvo le forme pubblicitarie inerenti a manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'amministrazione comunale.
10. Ove i mezzi pubblicitari vengano collocati o ancorati su proprietà altrui, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ad espressa autorizzazione del proprietario ovvero del titolare di altro diritto reale, da allegarsi alla domanda.

Art. 3 Divieti generali

1. E' vietata la collocazione di mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno e ubicazione può ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero può rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
2. E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o essenze arboree nonché sui manufatti posti a loro protezione.
3. E' vietato il posizionamento di qualsiasi impianto pubblicitario ove ciò interferisca con il normale transito pedonale impedendone il facile e sicuro transito. A tal fine deve essere sempre garantito uno spazio di transito dalla larghezza minima di mt. 1,50;

4. E' vietato il posizionamento di mezzi pubblicitari nei casi previsti dall'art. 51 comma 3 del D.p.r. 16 dicembre 1992 nr. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada".
5. E' altresì vietata la collocazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo:
 - uniti a cartelli toponomastici e segnaletica stradale in genere, nonché di segnaletica per sosta Bus o simili, salvo, in quest'ultimo caso, specifiche convenzioni con l'A.C.
 - uniti ad indicazioni di direzione o di distanza;
 - se integrati da sorgenti luminose abbaglianti e non in aderenza di facciata;
 - se integrati da luci aventi colori semaforici o segnaletici;
 - se costituiti o integrati da illuminazioni policrome, anche a tappeto di linee o di punti ovvero con la possibilità di intermittenza;
 - a vetrofania cieca se alterano il valore minimo consentito di R.A.I. (rapporto aeroilluminante);
 - su cancellate, recinzioni non murarie, finestre, balconi, cornicioni ed all'esterno delle vetrine degli esercizi commerciali
6. E' fatto divieto, sugli impianti pubblicitari, di utilizzare lo stemma del Comune di Rescaldina, fatte salve apposite convenzioni concernenti impianti pubblicitari di servizio, impianti unitari di pre- insegne e/o frecce direzionali o altre modalità pubblicitarie ad interesse pubblico.
7. Sono vietate su tutto il territorio comunale le affissioni al di fuori degli appositi spazi dedicati alle pubbliche affissioni o convenzionati con il Comune, direttamente su muro o su altri manufatti.

Art. 4 Definizioni

1. Si definisce "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definiscono inoltre: **Targa**, l'insegna di esercizio realizzata in dimensioni ridotte e superiori a 25x35 cm e posizionata ad altezza di sguardo dei passanti; può riportare diciture relative ad attività economiche, anche se di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici; può essere illuminata ma non luminosa; **Bacheca - vetrina**, la targa protetta da una lastra trasparente antistante, anche intelaiata, finalizzata a riportare informazioni che, per loro natura possono modificarsi nel tempo, senza con ciò necessitare di approvazioni reiterate e senza costituire pubblicità variabile; **Stele o Totem**, l'insegna realizzata su pannello sciolto, traliccio o solido verticale, rigido, autoportante, indipendente e fissato direttamente al suolo; può essere costituita anche da un insieme ordinato di targhe uniformate ed essere mono o polifacciale, illuminata o luminosa.
3. Si definisce "**preinsegna**" o "**frecce direzionale**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
4. Si definisce "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
5. Si definisce "**cartello**" qualsiasi manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con un sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
6. Si considera "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
7. Si definisce "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
9. Si definiscono "**impianti pubblicitari a messaggio variabile**" i pannelli o altri manufatti idonei variamente nominati, installati su strutture di sostegno o superfici di appoggio, controllati elettronicamente o comunque programmati in maniera da garantire la variabilità del messaggio ovvero la sua visione in forma intermittente
10. Si definisce "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio.
Può essere luminoso sia per luce propria che luce indiretta.

11. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

TITOLO II – PROVVEDIMENTI

Art. 5 Competenze

1. La collocazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade e in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
2. Nell'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del D. Lgs. 285/92 il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di competenza dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
3. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata: a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade; b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria; c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni; d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

Art. 6 Procedimento

1. L'apposizione di mezzi pubblicitari è subordinata ad autorizzazione del responsabile dell'area da cui dipende l'ufficio competente.
2. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda al protocollo del Comune utilizzando l'apposito modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, contenente tutte le informazioni utili ad individuare, in modo chiaro e inequivocabile il mezzo pubblicitario, la sua collocazione e le distanze quotate delle vicine preesistenze: fino a 150 m. nel centro abitato e 300 m. in zona extraurbana, e allegando un'autodichiarazione a firma di tecnico abilitato, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
3. Le domande devono essere presentate utilizzando i moduli predisposti dall'amministrazione ovvero, sino alla predisposizione della modulistica, presentando la domanda in carta da bollo contenente tutti gli elementi richiesti dal presente regolamento ed in particolare:
 - le generalità complete del richiedente o del suo rappresentante legale, con indicazione del codice fiscale;
 - tipologia d'impianto come definito nel precedente art. 4 ed all'interno del nuovo piano generale degli impianti.
 - l'esatto dimensionamento dell'impianto;
 - la superficie dell'impianto, espressa in metri quadrati, ad esclusione dei supporti, ai fini del calcolo della concessione di occupazione spazio.
 - l'esatta ubicazione dell'impianto;
 - descrizione dei materiali utilizzati per l'impianto;
 - dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni a cose o persona derivanti dall'installazione degli impianti pubblicitari;
 - l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel piano generale degli impianti e nelle norme statali di riferimento;
Alla domanda dovrà essere allegato:
 - copia del piano regolatore generale relativo alla zona in cui il mezzo pubblicitario verrà posizionato;
 - un'autodichiarazione a firma di tecnico abilitato, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - planimetria in scala 1:200 contenente tutte le informazioni utili ad individuare, in modo chiaro e inequivocabile il mezzo pubblicitario, la sua collocazione e le distanze quotate dalle vicine preesistenze (altri impianti pubblicitari, segnaletica stradale, intersezioni stradali etc.): fino a 100 m. nel centro abitato e 200 m. in zona extraurbana. Questa non è richiesta in caso di domanda per il posizionamento di insegna d'esercizio ossia pubblicità su tende parasole;
 - fotogramma o disegno riprodotto l'impianto da installare con le dimensioni dello stesso;
 - fotogramma della località di installazione con riproduzione dell'impianto a mezzo di fotomontaggio;
 - autorizzazione del proprietario dell'area, sottoforma di dichiarazione sottoscritta, ove la stessa risulti essere di proprietà privata.

4. La documentazione a corredo delle istanze così come la modulistica potrà essere integrata o modificata con apposita disposizione di servizio emanata dal responsabile dell'area da cui dipende l'ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni ed, in particolare, quando lo rendano necessario norme statali, regionali, regolamentari sopravvenute. Entro 90 gg dall'entrata in vigore del presente regolamento sarà cura dell'ufficio competente la predisposizione della modulistica sulla base del presente regolamento.
5. Eventuali documentazioni integrative, se richieste, vanno prodotte entro il termine massimo di 30 giorni pena la decadenza della domanda.
6. Durante tale periodo, il procedimento amministrativo rimane sospeso, e riprende il suo normale corso dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.
7. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 1.
8. La domanda di rinnovo va presentata all'ufficio competente 60 giorni prima della scadenza, dichiarando ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (autocertificazione) che non vi sono state modifiche riferite all'impianto e allo stato dei luoghi circostanti, allegando copia della precedente autorizzazione. Si applica l'art. 19 della legge 241/90 e successive modifiche, per cui se il richiedente non riceve entro 30 giorni alcuna comunicazione la proroga si intende concessa per ulteriori 3 anni con decorrenza dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. Il richiedente dovrà prontamente procedere alla modifica della targhetta posta sull'impianto adeguando la data di scadenza entro 15 giorni.
9. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi e fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne comunicazione all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione allegando il bozzetto del nuovo messaggio. Contestualmente dovrà inviare copia del bozzetto via e.mail per l'aggiornamento degli archivi informatici. Trascorsi 15 giorni l'autorizzazione alla modifica si intende concessa.,
10. Fatto salvo il potere della Giunta Comunale di individuare all'interno della struttura comunale l'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni, queste vengono rilasciate previo parere della Polizia Locale in materia di sicurezza stradale e dell'Ufficio urbanistica relativamente agli aspetti tecnici e di conformità al Regolamento Edilizio ed alle altre norme di riferimento in materia urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui la domanda concerni l'installazione di un impianto su edifici, cancellate, muri di proprietà pubblica ovvero all'interno di aree di proprietà comunale con specifica destinazione d'uso (es, parchi, giardini etc.) è inoltre richiesto il nulla osta del settore Lavori Pubblici.
11. E' ammessa la voltura dell'autorizzazione in corso di validità. In tale caso il cedente e il cessionario sono obbligati a comunicare entro 15 giorni dalla cessione l'avvenuto trasferimento dell'autorizzazione indicando i dati identificativi completi del nuovo titolare. Nello stesso termine il nuovo titolare deve procedere all'aggiornamento del mezzo identificativo di cui all'art. 2 comma 7 del presente regolamento.
12. Entro 30 giorni dal posizionamento dell'impianto o dalla modifica del messaggio pubblicitario il titolare dell'autorizzazione deve far pervenire all'ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione via e.mail o con altro supporto informatico idoneo, fotogramma riprodotto l'impianto posizionato ed il relativo messaggio.

Art. 7 Esclusioni e decadenze.

1. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione e pertanto non è sottoposta al presente regolamento nei seguenti casi:
 - a. Vetrofanie e locandine se non alterano il valore minimo consentito di R.A.I.;
 - b. Targhe al di sotto del formato cm. 25x35, in metallo spazzolato o vetro o similari;
 - c. Pubblicità effettuata all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 - d. Avvisi di compravendita o locazione d'immobili da affiggere sugli accessi dell'immobile ovvero in visione dall'esterno degli uffici degli intermediari immobiliari (sempre che non alterino il valore minimo consentito di R.A.I.) ovvero negli appositi spazi predisposti dall'amministrazione comunale,;
 - e. La pubblicità in occasione di manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale.
2. L'autorizzazione si intende decaduta di diritto:
 - a. se la società titolare non procede a porre in essere l'impianto entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - b. se l'impianto risulta sprovvisto di effettiva pubblicità per un periodo superiore a 90 giorni. A tal fine non si considera quale pubblicità l'indicazione di "spazio libero" o altra dicitura utilizzabile per pubblicizzare la disponibilità dello spazio da parte del titolare dell'impresa. Nel caso di pubblicità diretta della ditta titolare dell'impianto, il manifesto o comunque il messaggio pubblicitario dovrà comunque utilizzare l'intero spazio a disposizione.
 - c. se la società intestataria dell'autorizzazione non procede, prima dell'installazione ovvero, per i rinnovi, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del canone di occupazione spazio pubblico se dovuto.

Art. 8 Autorizzazione in zona vincolata.

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, ad esclusione delle aree a parco Regionale, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari;
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se questi costituiscono modifica permanente dello stato dei luoghi, salvo

l'autorizzazione di cui all'art. 6, previo parere favorevole della Commissione edilizia integrate ai sensi dell'art. 81, comma 5 della L.R. 12 del 11 marzo 2005.

3. La collocazione di insegne di esercizio lungo le strade, nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6, al nulla osta rilasciato dalla Commissione edilizia integrate ai sensi dell'art. 81, comma 5 della L.R. 12 del 11 marzo 2005.
4. Ai fini del presente articolo, costituisce modifica permanente dello stato dei luoghi l'apposizione di un mezzo pubblicitario per una durata superiore a 90 giorni.

Art. 9 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno procedendo al celere ripristino degli stessi in caso di cattiva conservazione;
- b) mantenere in perfetto stato gli impianti e procedere con sollecitudine alla manutenzione di essi ove necessario;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, ed anche successivamente a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- e) Procedere alle modifiche dei dati riportati sulle targhette nei casi previsti dal presente regolamento o nel caso divengano illeggibili;
- f) procedere a trasmettere i rilievi fotografici eventualmente richiesti dall'ufficio competente via e.mail o su supporto informatico digitale;
- g) quant'altro previsto dal presente regolamento.

Art. 10 Compiti degli uffici comunali

1. L'ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda per le posa di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari, deve concedere o negare l'autorizzazione. In caso di diniego, previo avviso ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 il responsabile emette provvedimento motivato.
2. I pareri della Polizia locale, dell'ufficio tecnico e dell'ufficio Lavori Pubblici devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento.
3. In deroga al procedimento di cui all'art. 6, soggetto al termine di cui al precedente comma 1, sono soggette al regime di cui all'art. 19 della legge 241/90 e s.m.i. (dichiarazione di inizio attività) le richieste per l'installazione delle targhe di cui all'art. 13 come modificato del piano generale degli impianti, e sono soggette a semplice comunicazione le forme di pubblicità temporanee relative alle manifestazioni patrocinate dall'amministrazione comunale.
4. I pareri da rilasciare agli altri enti per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade statali e provinciali, sono rilasciati per quanto di competenza dall'ufficio Polizia Locale e dall'ufficio Tecnico, eventualmente in sede di conferenza di servizi.
5. L'ufficio preposto all'emissione delle autorizzazioni di cui al presente regolamento e' tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione e la descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato.
6. Ogni anno gli uffici competenti verificano la decadenza delle autorizzazioni triennali e provvedono ad emettere diffida di rimozione nei confronti del responsabile comunicando l'inosservanza all'ufficio Polizia Locale per gli adempimenti di propria competenza.
7. La verifica della decadenza delle autorizzazioni è altresì effettuata periodicamente dall'ufficio Polizia Locale, all'interno dei propri compiti di controllo.
8. La rimozione coattiva della segnaletica pubblicitaria ove previsto dalla normativa vigente viene eseguita tramite l'ufficio lavori pubblici.

TITOLO III – NORME PARTICOLARI.

Art. 11 beni culturali

1. La collocazione o l'affissione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 8, ad autorizzazione della Soprintendenza.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in una fascia di 10 metri dai beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi di pubblicità, salvo l'autorizzazione di cui all'art. 6, previo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. Nelle fascia di cui sopra sono ammessi impianti temporanei recanti informazione per manifestazioni e spettacoli di dimensioni contenute e non luminosi anche in assenza di parere favorevole della Soprintendenza.

Art. 12 Volantinaggio

1. E' vietato su tutto il territorio comunale la pubblicità eseguita mediante il volantinaggio con apposizione dei volantini sui veicoli in sosta.
2. E' altresì vietato sull'intero territorio comunale la pubblicità a mezzo di dispensatori appoggiati al suolo pubblico e destinati al ritiro diretto da parte dei cittadini di depliant o simili.

Art. 13 Pubblicità sui veicoli

1. Per quanto riguarda la pubblicità sui veicoli sono valide le prescrizioni dell'articolo 57 del DPR 495/92.
2. Fatti salvi i veicoli privati con marchi e ragioni sociali, è vietata, su tutto il territorio comunale, la sosta di veicoli speciali adibiti alla pubblicità.
3. E' sempre vietata la sosta di detti veicoli nel tratto precedente e successivo ad un'intersezione o curva. In particolare deve distare da dette località almeno 50 metri.
4. Chiunque parcheggia veicoli con insegne pubblicitarie in corrispondenza di aree d'intersezione e comunque entro il limite di 50 metri dalle stesse, fatta salva l'applicazione delle norme di cui al D.Lgs.285/92, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal successivo art. 17.

TITOLO IV CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZIO

Art. 14. Generalità

1. Gli impianti pubblicitari con eccezione delle insegne di esercizio, degli impianti di servizio, delle targhe di sponsorizzazione delle opere di manutenzione pubblica od in occasioni di manifestazioni organizzate dalla pubblica amministrazione e comunque in caso di convenzioni o patrocini che prevedano esplicitamente l'esclusione, sono soggette al pagamento della concessione di suolo pubblico secondo le norme di cui al vigente regolamento COSAP integrate e confermate nel presente titolo.
2. L'autorizzazione all'installazione dell'impianto integra, al suo interno, l'autorizzazione all'occupazione spazio ove necessaria, fatto salvo il pagamento di quanto dovuto a titolo di concessione dello spazio pubblico.
3. Per suolo pubblico si intende anche lo spazio sovrastante e le aree private soggette a servitù di passaggio pubblico.
4. L'occupazione può essere permanente o temporanea.
5. Ai fini del presente titolo si intende permanente l'occupazione di carattere stabile effettuata con manufatti la cui durata risultante dal provvedimento di autorizzazione non sia inferiore a 90 giorni.
6. Sono da considerarsi temporanee le occupazioni effettuate con manufatti il cui periodo risultante nell'atto autorizzativo risulti inferiore all'anno.

Art. 15. Determinazione della superficie e del canone di occupazione

1. Per le occupazioni di spazio con cartelli o altri mezzi pubblicitari la superficie di riferimento è data dalle dimensioni dell'impianto come risultante nell'atto di concessione con esclusione dei supporti.
2. Relativamente agli impianti di pre-insegna e frecce direzionali la superficie di riferimento è data dalla somma della superficie di ogni singolo cartello installato sino al numero massimo di quelli consentiti per quell'impianto. Sono fatte salve specifiche convenzioni che regolino diversamente la materia.
3. Il canone è commisurato :
 - a) Alla classificazione in categoria d'importanza della strada in cui si richiede il posizionamento;
 - b) Alla superficie occupata come determinata al comma 1;
 - c) Alla durata dell'occupazione
 - d) Al valore economico della specifica attività di occupazione indicato con il coefficiente 1 di cui all'art. 25, comma 1, lettera j) del vigente regolamento COSAP;
3. In applicazione al criterio di cui la precedente comma 2, lettera a), le strade del territorio Comunale sono suddivise in due categorie I cat. e II cat..
4. In deroga alla classificazione di cui al vigente regolamento COSAP, e limitatamente agli impianti pubblicitari, rientrano nella categoria I le seguenti strade:
 - a) Via Provinciale Castellanzese (Via ex SS 527);
 - b) Via Provinciale Saronnese (Via ex SS 527);
 - c) Via Legnano;
 - d) Viale Kennedy;
 - e) Viale De Gasperi
 - f) Via Castellanza;

- g) Via Gerenzano;
 - h) Viale Lombardia;
 - i) Via Matteotti;
 - j) Via Via Silvio Pellico;
 - k) Via Libert ;
 - l) Via Pisacane;
 - m) Via Cerro Maggiore;
 - n) Via Concordia.
5. Le restanti strade rientrano nella II categoria.

Art. 16. Rinvii al regolamento COSAP.

1. Trovano diretta applicazione gli artt. 21 (determinazione della misura di tariffa base), 26 (criteri ordinari di determinazione del canone) e 28 (agevolazione) del vigente regolamento COSAP, riportati per semplicit  in appendice al presente regolamento.
2. In deroga a quanto previsto dal vigente regolamento COSAP non si applica quanto contenuto all'interno dell'art. 28, commi 2 e 3.

TITOLO V – PROCEDIMENTO SANZIONATORI.

Art. 17 Sanzioni

1. Chiunque collochi cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o in violazione a quanto disposto da essa,   soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92.
2. Chiunque collochi cartelli o altri mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione all'occupazione dello spazio pubblico in violazione a quanto disposta da essa   soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 285/92.
3. Alla stessa sanzione di cui all'art. 23 del D.lgs. 285/92   soggetto colui che effettua pubblicit  sonora nel territorio comunale senza la prescritta autorizzazione.
4. La pubblica amministrazione diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 comma 13 bis del D.Lgs. 285/92, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, nonch  le altre sanzioni previste da leggi superiori, l'inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento e del piano generale degli impianti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da  . 25,00 ad  . 500,00.
6. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II, capo I della legge 24 novembre 1981 nr. 689.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

Art. 18

Modifiche al piano generale degli impianti

1. A partire dalla data di esecutivit  del presente regolamento si intende modificato il Piano generale degli Impianti approvato con delibera del C.C. nr. 25 del 27.05.2005, come indicato nell'allegato A da considerarsi parte integrante del presente Regolamento.

Art. 19

Norme transitorie

1. E' fatto salvo il termine di adeguamento di cui all'art. 20 del precedente Piano generale degli impianti, ora divenuto articolo 22.
2. E' fatta salva la possibilit  per l'amministrazione Comunale, a mezzo dei propri uffici, di procedere allo studio ed all'adozione di singoli e specifici piani di redistribuzione per strade o tratti di esse che, nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento nonch  quelle di cui al Piano generale degli Impianti, redistribuiscono gli impianti gi  presenti lungo il tratto di riferimento, ottimizzando gli spazi.
3. La delibera della Giunta Comunale di individuazione di zone, vie o tratti di esse per lo studio e l'adozione di singoli piani di redistribuzione sospende per un periodo di 6 mesi i procedimenti di autorizzazione per nuovi impianti pubblicitari. E' fatta salva la proroga degli impianti in scadenza in tale periodo se conformi alle norme tecniche del presente regolamento. Detta proroga sar  concessa sino all'adozione del piano di redistribuzione a seguito del quale verr  concessa autorizzazione secondo i termini normali..

4. I titolari degli impianti pubblicitari regolarmente autorizzati ma non conformi alle norme tecniche contenute nel presente provvedimento, verranno invitati, sulla base dei piani di redistribuzione, a spostare in altra posizione il proprio impianto entro 60 giorni. In caso di rifiuto allo spostamento l'autorizzazione al momento del suo scadere non verrà rinnovata
5. Per gli impianti non più conformi si procederà ove possibile allo spostamento in altra località su domanda semplificata dell'interessato dell'autorizzazione stessa..
6. Relativamente agli impianti posizionati sull'asse della Via Provinciale Castellanzese e Via provinciale Saronnese, nonché sull'asse Viale Fratelli Kennedy e Viale De Gasperi, si demanda all'ufficio competente la predisposizione entro 6 mesi dall'adozione del presente regolamento di un piano di redistribuzione.
7. Durante il periodo di cui al precedente comma e per i tre mesi successivi è sospeso ogni procedimento autorizzatorio per l'installazione di impianti pubblicitari nelle località indicate e loro adiacenze.
8. E' fatta salva la proroga degli impianti in scadenza in tale periodo se conformi alle norme tecniche del presente regolamento. Detta proroga sarà concessa sino all'adozione del piano di redistribuzione a seguito del quale verrà concessa autorizzazione secondo i termini normali..

Art. 20 **Norme abrogate e di rinvio**

1. Ferma restando l'applicazione del regolamento comunale sul pagamento della concessione di occupazione spazi pubblici ed il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità sono abrogate:
 - o Gli artt. 15 e 15 bis del regolamento per l'applicazione della tassa sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
 - o I commi 3 e 4 dell'art. 33 del vigente regolamento di Polizia Urbana.
 - o L'art. 46 del vigente regolamento di Polizia Urbana.
 - o Le ulteriori norme contenute nei regolamenti locali incompatibili con le presenti norme.

APPENDICE

Articoli del regolamento COSAP richiamati dal presente regolamento:

Art. 21 **Determinazione della misura di tariffa base**

1. Per le occupazioni temporanee del suolo, soprassuolo e sottosuolo la misura base della tariffa, a giorno e per metro quadrato o metro lineare, è stabilita nella seguente misura:
 - I categoria: **euro 1,735**
 - II categoria: **euro 1,215**
2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura base della tariffa è determinata in proporzione alle ore effettive di occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti del suolo, soprassuolo e sottosuolo la tariffa per metro quadrato e metro lineare è determinata nella misura percentuale del 3,93 % della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1. E pertanto:
 - I categoria: **euro 0,0682**
 - II categoria: **euro 0,0477**

Art. 26 **Criteri ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone, per le occupazioni permanenti e temporanee, è determinata come segue:
 - a) **OCCUPAZIONI PERMANENTI**
La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno, per le due categorie di importanza in cui è suddiviso il territorio comunale, per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 21 deve essere moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui all'articolo 25. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari oggetto dell'occupazione, e successivamente per 365.

Formula per occupazioni permanenti:

Canone = PT x C x MQ (o ML) x 365

i) **PT= Percentuale Misura Base Tariffa per occupazioni temporanee**

C= Coefficiente valutazione economica

MQ= Metri Quadrati

ML= Metri Lineari

Per le occupazioni permanenti che sorgono o scadono nel corso dell'anno, la misura del canone dovuto è determinata comunque annualmente.

b) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La misura base della tariffa, determinata a giorno intero per metro quadro o metro lineare per le due categorie di importanza in cui è suddiviso il territorio comunale, deve essere rapportata alle ore effettive di occupazione.

Essa va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica della singola attività di cui all'articolo 25.

L'importo così ottenuto deve essere ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari oggetto dell'occupazione.

Formula per occupazioni temporanee giornaliere:

$$\text{Canone} = T \times C \times \text{MQ (o ML)}$$

ii) T= Misura Base Tariffa

C= Coefficiente valutazione economica

MQ= Metri Quadrati

ML= Metri Lineari

Formula per occupazioni temporanee orarie:

$$\text{Canone} = (T / 24 \times O) \times C \times \text{MQ (o ML)}$$

iii) T= Misura Base Tariffa

O= Ore di occupazione

C= Coefficiente valutazione economica

MQ= Metri Quadrati

ML= Metri Lineari

2. Le frazioni di superficie occupata, inferiori al metro quadrato o al metro lineare, sono arrotondate alla unità superiore.

3. La misura del canone è arrotondata **all'euro superiore** qualora la relativa frazione sia superiore a **0,50 euro**.

Viceversa si procede all'arrotondamento per difetto, in presenza di una frazione inferiore a **0,50 euro**.

**Art. 28
Agevolazioni**

1. Il canone, determinato ai sensi degli articoli precedenti, è ridotto come segue:

- per le occupazioni temporanee del suolo pubblico aventi durata superiore a 15 giorni consecutivi il canone è commisurato con una riduzione del 25% a partire dal 16° giorno;
 - per le occupazioni temporanee del suolo pubblico di durata superiore a 30 giorni consecutivi il canone è commisurato con una riduzione del 40% a partire dal 31° giorno;
-

INDICE

| | | |
|---------|---|---------|
| - | Titolo I - Disposizioni Generali | pag. 2 |
| Art. 1. | Oggetto del regolamento | 2 |
| Art. 2. | Norme Generali | 2 |
| Art. 3. | Divieti generali | 2 |
| Art. 4. | Definizioni | 3 |
| - | Titolo II – provvedimenti | pag. 4 |
| Art. 5 | Competenze | 4 |
| Art. 6. | Procedimento | 4 |
| Art. 7. | Esclusioni e decadenze | 5 |
| Art. 8. | Autorizzazione in zona vincolata | 5 |
| Art. 9. | Obblighi del titolare dell'autorizzazione | 6 |
| Art. 10 | Compiti degli uffici comunali | 6 |
| - | Titolo III – Norme particolari | pag. 6 |
| Art. 11 | Beni culturali | 6 |
| Art. 12 | Volantinaggio | 6 |
| Art. 13 | Pubblicità sui veicoli | 7 |
| - | Titolo IV – Canone di occupazione spazio | pag. 7 |
| Art. 14 | Generalità | 7 |
| Art. 15 | Determinazione della superficie e del canone di occupazione | 7 |
| Art. 16 | Rinvii al regolamento COSAP | 8 |
| - | Titolo V – Procedimenti sanzionatori | pag 8 |
| Art. 17 | Sanzioni | pag. 8 |
| - | Titolo VI – Norme transitorie, finali e di rinvio | pag. 8 |
| Art. 18 | Modifiche al piano generale degli impianti | 8 |
| Art. 19 | Norme transitorie. | 8 |
| Art. 20 | Norme abrogate e di rinvio | 9 |
| - | Appendice | pag. 9 |
| - | Indice | pag. 10 |